



# Comune di Carpeneto

PROVINCIA DI AL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19

### OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PISATURO GERARDO - Sindaco	Sì
2. OLIVIERI CARLO MASSIMILIANO - Vice Sindaco	Sì
3. GIUNTI FEDERICO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 2, del T.U. approvato con D.Lgs. 18-08-2000 n.267) il Segretario Comunale Signor MASSACANE dott. Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed inviata i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art.78 del D.lgs. n. 267/2000

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Carpeneto il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Carpeneto;
- il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

### DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);
- il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

- il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 28/03/2019, è stato approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe in modalità binomia (quota fissa e quota variabile);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 delle tariffe in forma trinomina (quota fissa, quota variabile misurata e quota variabile calcolata), in sostituzione della precedente modalità binomia;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 24/04/2023 è stato approvato il nuovo testo del Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva (TARIC) con efficacia a decorrere dal 01.01.2023;

#### **CONSIDERATO CHE** anche per l'anno 2023:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2022, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

#### **VISTO CHE:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato con decreto legge 17/05/2022, n. 50, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei predetti atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18.04.2023, ha approvato l'ulteriore differimento al 31 maggio 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e che la proroga riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese pertanto quelle della tariffa corrispettiva (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dal sopra citato art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

**RICHIAMATA** la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente provvede alla validazione del PEF ed alla trasmissione all'Autorità del PEF e dei corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

**TENUTO CONTO** che nel territorio del Comune di Carpeneto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali sopra riportate;

**PRESO ATTO** dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), elaborato da Econet srl, come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con nota Prot. 654 del 22/04/2022, per gli anni 2022-2025, dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Carpeneto, presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bo) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22/04/2022 ha approvato il PEF, come validato da Paragon Business Advisor S.r.l.;

**VISTE** le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata

dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, presentato dal gestore Econet S.r.l.;

**VISTO** che il suddetto Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo è stato approvato nei termini previsti con deliberazione consiliare n. 9 del 30.05.2022;

**VISTO** che la Società Econet S.r.l. ha provveduto a trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e di validazione e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2023 acquisite al protocollo dell'ente in data 19/04/2023 al n. 876;

**CONSIDERATO CHE**, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022, la struttura tariffaria in forma trinomina è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**CONSIDERATO** altresì che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio dalla struttura tariffaria in modalità binomia a quella trinomina, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei R.U.R.;

**VALUTATO PERTANTO CHE:**

- a decorrere dall'anno 2022 è stata avviata con gradualità progressivamente e percentualmente crescente la copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;

- la determinazione delle tariffe per l'anno 2023 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione dalla struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013;

**DATO ATTO CHE** l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

**VISTI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Carpeneto, per gli anni 2022-2025, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento, è stato approvato nei termini previsti con Deliberazione Consiliare n. 14 del 25.05.2022;

**DI APPROVARE** le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Carpeneto - anno 2023, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze sociosanitarie-utenze non domestiche svuotamenti minimi, riportate in Allegato quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

### **DI DARE ATTO CHE:**

- la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe, è stabilita per l'anno 2023 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2023 in €/Kg. 0,86339, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- per l'anno 2023 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,156 Kpeso, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato A parte integrante della presente deliberazione;
- le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

**DI DARE ATTO** che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Carpeneto, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  
PISATURO Gerardo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MASSACANE Dott. Domenico

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Data: 26/04/2023

Il Segretario Comunale  
MASSACANE dott. Domenico

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

Data: 26/04/2023

Il Responsabile del servizio Finanziario  
ROBBIANO Dott. Egidio



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Carpeneto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari con lettera N. .... in data ..... come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Al Consiglio Comunale con deliberazione N. .... in data .....

Carpeneto, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MASSACANE dott. Domenico

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
MASSACANE dott. Domenico

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .....**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
**MASSACANE dott. Domenico**